



Esente da imposta di
registro ai sensi
dell'art. 12, comma
2bis, del D. LGS 36/21

DOCUMENTI ESENTI DA
IMPOSTA DI BOLLO EX ART.
1, COMMA 646, LEGGE
145/2018 MODIFICATIVA
DELL'ART. 27BIS, ALLEGATO
B, DPR 642872

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI DI SWINGIN' FOLKS A.S.D. – Associazione Sportiva Dilettantistica

In data 28 novembre 2023, in Cassina Rizzardi (CO), via Lambertenghi n. 33, alle ore 15,05 si è riunita in l'assemblea degli associati dell'associazione <SWINGIN' FOLKS A.S.D. – Associazione Sportiva Dilettantistica> per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Modifica dello statuto dell'associazione in esecuzione al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii..

Assume la presidenza a norma di statuto il signor Philip Lester Iannizzotto, il quale constatata:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dello statuto associativo
- che sono presenti in proprio e per delega associati rappresentanti il 54% degli aventi diritto al voto
- che è presente l'intero Consiglio Direttivo
- che l'assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Il presidente chiama quale segretario il signor Giuseppe Iannizzotto, che accetta.

Il presidente ricorda che l'assemblea si tiene in seconda convocazione in quanto la prima è andata deserta.

Passando alla trattazione dell'unico punto posto all'ordine del giorno il Presidente informa gli intervenuti che, a seguito dell'entrata in vigore della riforma dello sport avvenuta con decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii., si rende necessario modificare lo statuto del sodalizio per adeguarlo alla nuova normativa.

Dopo ampia discussione, l'assemblea, all'unanimità

DELIBERA

- di modificare lo statuto dell'associazione per adeguarlo alle nuove normative statuite dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii.;
- di trascrivere in allegato al presente verbale lo statuto dell'associazione nella versione aggiornata.

Null'altro essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 15,40, previa redazione, lettura, approvazione unanime e sottoscrizione del presente verbale.

IL PRESIDENTE
(Philip Lester Iannizzotto)

IL SEGRETARIO
(Giuseppe Iannizzotto)

Registrato a Como il 30.11.2023

al n. 2303 Serie 3

Assenti 0 ESENTE BOLLO LEG

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Firma su delega del Direttore Provinciale

Esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 12, comma 2-bis, del D. LGS 36/21

DOCUMENTI ESENTI DA IMPOSTA DI BOLLO EX ART. 1, COMMA 646, LEGGE 145/2018 MODIFICATIVA DELL'ART. 27BIS, ALLEGATO B, DPR 642872

STATUTO

“SWINGIN’ FOLKS A.S.D. Associazione Sportiva Dilettantistica”

ART. 1

(Denominazione e sede)

1. E' costituita, nel rispetto del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii. e della normativa in materia, l'associazione denominata “SWINGIN’ FOLKS A.S.D. Associazione Sportiva Dilettantistica”.
2. La denominazione di “Associazione Sportiva Dilettantistica” nonché il relativo acronimo di “ASD” potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e limitatamente in costanza di iscrizione nel Registro medesimo.
3. L'associazione ha sede legale in Cassina Rizzardi via Lambertenghi n. 33.
4. Il trasferimento della sede legale nel medesimo comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

1. L'associazione sportiva dilettantistica è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii., delle relative norme di attuazione e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia.
2. L'Associazione si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), nonché agli statuti e ai regolamenti dell'Ente di Promozione Sportiva cui l'Associazione medesima si affilierà e di cui riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare. L'associazione è tenuta a risultare iscritta al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.
3. L'Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità, si ispira al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva dilettantistica e di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l'elettività delle cariche associative.
4. L'Associazione garantisce il diritto fondamentale dei tesserati di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione,

condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psicofisico dei tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo. L'Associazione previene e contrasta ogni forma di abuso, violenza o discriminazione nei confronti dei tesserati, e si conforma ai D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, al D. Lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché alle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia.

5. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

1. Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

1. L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione si propone di:
 - promuovere l'esercizio di attività sportive dilettantistiche, mediante iniziative finalizzate al miglioramento fisico e psichico della persona;
 - operare per la realizzazione di iniziative in ambito sportivo dilettantistico, anche in collaborazione con altre organizzazioni;
 - informare e stimolare l'opinione pubblica alla cultura e allo sport quale diritto di tutti, operando affinché vengano garantite le condizioni che permettano a tutti di accedere alle attività ricreative e culturali, nonché all'attività sportiva;
 - organizzare, gestire e partecipare a manifestazioni sportive e ricreative;
 - incentivare e sviluppare l'associazionismo, in tutte le sue forme, attraverso progetti solidaristici e di volontariato;
3. L'Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ha per oggetto l'esercizio, in via stabile e principale, dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche con particolare riferimento alle discipline sportive di:
 - Danza Moderna e Contemporanea Accademiche: Modern Jazz, Lyrical Jazz, Graham, Cunningham, Limon e generi derivati (BC002)
 - Danza Classica Accademica: Tecniche di Balletto, Variazioni Libere, Pas de Deux, Repertorio Classico (BC003)
 - Danza Etniche, Popolari e di Carattere: Tap Dance, Twist, Charleston, Belly Dance e danze tradizionali varie (BC004)

- Danze Freestyle Coreografiche: Synchro Dance, Choreographic Dance, Show Dance, Disco Dance (BC005)
- Danze Freestyle Internazionali: Danze Caraibiche (Salsa, Mambo, Merengue, Bachata, Combinata, Rueda), Danze Argentine (Tango, Vals, Milonga), Hustle, Show Coppie e Formazioni (BC006)
- Danze Jazz Internazionali: Rock'n Roll, Rock Acrobatico, Boogie Woogie, Swing Dance, Lindy Hop, Mixing Blues, Combinata, Show Coppie e Formazioni (BC007)
- Danze Standard e Danze Latine Internazionali: Valzer Inglese, Tango, Valzer Viennese, Slow Foxtrot, Quick Step, Samba, Cha Cha Cha, Rumba, Paso Doble, Jive, Combinata, Show Coppie e Formazioni (BC008)
- Liscio Unificato e Sala Nazionali: Mazurka, Valzer Viennese, Polka, Valzer Lento, Tango, Foxtrot, Combinata, Show Coppie e Formazioni (BC009)
- Danze Folk e Liscio Tradizionale Regionali: Mazurka, Valzer, Polka e altri balli (BC010)
- Street Dance: urban Dance, Hip Hop, Break Dance, Elegtric Boogie, Funk, Hype, Contaminazioni e stili derivati (BC011)
- Danza Sportiva Paralimpica (BC001)
- Ginnastica finalizzata alla salute e al fitness (BI001)
- Ginnastica Aerobica (BI003)
- Ginnastica per tutti (BI005)
- Ginnastica Acrobatica (BI002)
- Ginnastica Aerobica (BI003)
- Ginnastica Artistica (BI004)
- Ginnastica Ritmica (BI006)
- Pattinaggio a Rotelle Aggressive (DC004)
- Pattinaggio a Rotelle Artistico (DC005)
- Pattinaggio a Rotelle Corsa (DC006)
- Pattinaggio a Rotelle Downhill (DC007)
- Pattinaggio a Rotelle Freestyle (DC008)
- Pattinaggio a Rotelle Roller Derby (DC009)

ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione, l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica e gli e-sport, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 36/2021.

4. Nel perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione può altresì svolgere le proprie attività sportive di interesse generale anche mediante l'acquisizione, conduzione in locazione e gestione di impianti, aree e strutture per l'organizzazione e la pratica sportiva.
5. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 9 del D.lgs. n. 36/2021, attività diverse da quelle principali, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto. La loro individuazione è operata da parte dell'Organo di amministrazione.

ART. 6

(Durata)

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

ART. 7

(Ammissione)

1. Sono associati del sodalizio le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
2. L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
3. In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato a mezzo raccomandata A.R., PEC, mail con ricezione di avvenuta ricezione, entro 60 giorni, motivandola.
4. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
5. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
6. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
7. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 8

(Diritti e doveri degli associati)

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.
2. Hanno il diritto di
 - eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
 - esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
 - votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
 - denunciare i fatti che ritiene censurabili;e il dovere di:
 - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - rispettare lo statuto e le direttive del CONI, del Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di Sport e Salute, delle Federazioni Nazionali di appartenenza, dell'Ente di Promozione Sportiva del CONI cui l'Associazione è affiliata;

- versare la quota associativa annuale secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Organo di amministrazione.
3. L'associato può essere escluso dall'associazione se contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, se inadempiente nel pagamento della quota associativa annuale o se intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato, eccetto l'inadempimento nel pagamento della quota associativa per il quale è sufficiente la cancellazione dal libro degli associati.
4. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Art. 10

(Sanzioni disciplinari)

A carico dei Soci che vengono meno ai doveri verso l'Associazione Sportiva e ad una condotta conforme ai principi della lealtà, probità e rettitudine sportiva, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) l'ammonizione;
- b) la sospensione;
- c) la radiazione.

Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

Tutte le sanzioni disciplinari devono essere comunicate alla Federazione di riferimento tramite il Comitato Regionale competente o all'Ente di Promozione Sportiva a cui sono affiliati.

ART. 11

(Tesserati)

1. Assumono la qualità di tesserati dell'Associazione tutti coloro che intendano partecipare in via non stabile ad alcune delle attività istituzionali svolte dall'Associazione medesima, condividendone le finalità.

2. I tesserati non assumono la qualità di associato, né i diritti e doveri ad essa legati. L'adesione e la partecipazione si realizza mediante il tesseramento ad una organizzazione nazionale per una o più attività secondo le modalità previste dal presente Statuto.

ART. 12
(Gli organi sociali)

1. Sono organi dell'associazione:
 - Assemblea degli associati;
 - Organo di amministrazione;
 - Presidente;
 - Organo di controllo.

ART. 13
(L'assemblea)

1. L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa annuale. È l'organo sovrano.
2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati.
3. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.
4. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
5. Tale comunicazione può avvenire mediante affissione di avviso nella/e sede/i operativa/e dell'Associazione oppure con comunicazione ai Soci a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma o pubblicazione su social network e/o sito web.
6. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'Organo di amministrazione lo ritiene necessario.
7. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
 - b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

8. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
9. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea.
10. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.14
(Compiti dell'Assemblea)

1. L'assemblea:
 - determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - approva il rendiconto economico-finanziario;
 - elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
 - elegge e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 15
(Assemblea ordinaria)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
2. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
3. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 16
(Assemblea straordinaria)

1. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione. In prima convocazione si costituisce con la presenza di almeno il 50% + 1 (cinquanta per cento più uno) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione si costituisce con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le delibere di scioglimento e liquidazione nonché devoluzione del patrimonio, la

trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione è in ogni caso necessario il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati presenti.

ART. 17

(Organo di amministrazione)

1. L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. L'organo di amministrazione è composto da numero minimo di 3 (tre) e un massimo di 9 (nove) membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.
3. Dura in carica per 4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per più mandati.
4. L'Organo di amministrazione è convocato ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione.
5. La convocazione del Consiglio avverrà minimo 5 (cinque) giorni prima mediante affissione di avviso nella/e sede/i operativa/e dell'Associazione oppure con comunicazione ai Consiglieri a mezzo posta ordinaria o raccomandata, raccomandata a mano, posta elettronica, fax o telegramma.
Le riunioni di Consiglio sono ugualmente valide se totalitarie.
6. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
7. Le riunioni dell'Organo di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
 - b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
8. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.
9. Ai membri dell'Organo di amministrazione dell'Associazione è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in altri enti sportivi dilettantistici nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

10. L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

11. In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il rendiconto economico finanziario e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- delibera in ordine all'ammissione degli associati, accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

12. Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 18 (Il Presidente)

1. Il presidente è eletto dall'assemblea, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.
3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.
4. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 19 (Organo di controllo)

1. È facoltà dell'Assemblea nominare un organo di controllo, anche monocratico. L'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice civile.
2. Spetta all'organo di controllo vigilare sulla corretta tenuta della contabilità e sulla gestione amministrativa; in particolare è compito dell'organo medesimo:

- vigilare sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
3. Può esercitare, al ricorrere delle previsioni di legge e previa delibera dell'Assemblea, la revisione dei conti.
 4. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 20 (Libri sociali)

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
 - d) se ritenuto utile, il registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione.
 - e) il libro dei tesserati, tenuto a cura dall'Organo di amministrazione
2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente a seguito di richiesta formulata all'organo competente.

ART. 21 (Patrimonio e Risorse economiche)

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
 - quote associative;
 - quote da tesseramento
 - corrispettivi da servizi che la asd rivolge agli associati e tesserati

- contributi pubblici e privati;
- contributi liberali
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti dall'eventuali attività diverse da quelle principali ed entrate dall'attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni.

ART. 22

(I beni)

1. I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.
2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 23

(Divieto di distribuzione degli utili)

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominati a associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

ART. 24

(Rendiconto economico-finanziario)

1. L'esercizio-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Al riguardo, l'Organo di amministrazione predispone il rendiconto economico-finanziario, che rappresenta in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.
2. Il rendiconto economico-finanziario, predisposto dall'organo di amministrazione, viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.
3. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 9 del D.lgs. n. 36/2021, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il rendiconto sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

ART. 25

(Devoluzione del patrimonio)

1. In caso di estinzione, cancellazione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ai fini sportivi, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

ART. 26

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di associazioni sportive dilettantistiche, di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii. e, in quanto compatibili, alle disposizioni del Codice civile.

Art. 27

(Mediazione)

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le parti dovranno essere oggetto di un tentativo di mediazione ai sensi del D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni.

Il procedimento di mediazione si svolge presso un organismo scelto su istanza della parte più diligente tra quelli iscritti nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. Il procedimento di mediazione sarà disciplinato dal regolamento dell'organismo nominato.

L'eventuale esito negativo della conciliazione non impedirà il ricorso ai mezzi ordinari di soluzione delle controversie.

Cassina Rizzardi, 28 novembre 2023

Il Segretario



Il Presidente



Ufficio Territoriale di Como

Allegato1..... all'atto n.2303.....

Registrato il 30.11.2023 serie3.....